



SENTENZA N.123/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72365** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 5.05.2020 ad istanza del Sig. (omissis) ((omissis)elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via Davanzati, n. 6, presso e nello studio degli Avv.ti Emilio Solimando (C.F.: SLMMLE68B13L049Z - indirizzo di posta elettronica certificata: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando (C.F.: SLMSLV74C65A662Z - indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), fax n. 080/5245695, dai quali è rappresentato e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato in calce al ricorso;

contro

INPS (gestione ex Inpdap), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, Direzione Provinciale in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, e Polo Nazionale in Chieti alla via Domenico Spezioli, n. 12;

nonché contro

Ministero della Difesa, Direzione Generale della previdenza militare e della leva, con sede in Roma al Viale dell'Esercito, n. 186, e per esso

nei confronti del **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**,
Centro Nazionale Amministrativo, con sede in Chieti al Viale B. Croce,
n. 154, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato;

per

l'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della
prestazione in godimento per aumento della base pensionabile in
ragione dei rinnovi contrattuali previsti dal D.P.R. n. 39/2018 per il
triennio economico 2016 - 2016, tenendo altresì conto dei nuovi
parametri di cui al decreto legislativo n. 95/2017.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 20.02.2024, celebrata con
l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis) esponeva di essere un ex
appuntato scelto (con otto anni nel grado) dell'Arma dei Carabinieri,
cessato dal servizio per infermità il 6.12.2017.

A decorrere dal 7.03.2018 era divenuto titolare di pensione ordinaria
diretta di inabilità, numero di iscrizione 50308762, giusta determina
INPS n. CH0942018000248, del 9.10.2018.

Successivamente, era emanato il D.P.R. n. 39, del 15.03.2018, di
recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare che, per la prima volta dopo il 2010, ha

ridefinito i valori stipendiali relativi al triennio normativo ed economico 2016-2018, da applicare anche nei confronti del personale collocato in quiescenza a decorrere dal 2016.

Con lettera diffida dell'1.08.2019, il ricorrente sollecitava sia l'INPS che l'Amministrazione di appartenenza alla variazione dei dati retributivi pensionabili in ragione dei miglioramenti economici apportati dal predetto D.P.R. n. 39/2018, anche tenendo conto dei nuovi parametri previsti dal decreto legislativo n. 95 del 29.05.2017, di riordino delle carriere.

Poiché la diffida in via amministrativa non aveva avuto esito positivo, il ricorrente adiva questa Corte.

1.1 Esponeva che il citato D.P.R. n. 39/2018, recependo il relativo accordo sindacale, aveva previsto il rinnovo contrattuale del personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per il *“triennio normativo ed economico 2016 – 2018”*.

Richiamava l'art. 19 di tale accordo, il quale dispone che *“i benefici economici risultanti dall'applicazione del decreto vengano corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto (art. 19 DPR 39/2018)”*.

Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione del Sig. (omissis) che gli effetti degli aumenti si estenderebbero, con effetto retroattivo, anche a tutti i trattamenti previdenziali aventi una decorrenza successiva all'1.01.2016, data di inizio del triennio contrattuale 2016-2018.

Aggiungeva il ricorrente che avrebbe inoltre dovuto percepire una

prestazione previdenziale commisurata alla maggiore qualifica di "*appuntato scelto con qualifica speciale*", conseguita al momento del pensionamento rispetto alla precedente qualifica di "*assistente capo con qualifica speciale*". Ciò per effetto del decreto legislativo di riordino delle carriere n. 95/2017, con applicazione - a decorrere dall'1.10.2017 - degli aumenti retributivi corrispondenti al nuovo e più elevato parametro stipendiale.

In definitiva, quindi, le più elevate retribuzioni da utilizzare per il calcolo della prestazione pensionistica del ricorrente - come indicato in ricorso - decorrerebbero, rispettivamente: dall'1.01.2016, con parametro 113,50 e valore per punto parametrico fissato in euro 174,62 annui lordi; dall'1.01.2017, con parametro 113,50 e valore per punto parametrico di euro 175,71; dall'1.10.2017 (parametro 121,50); dall'1.01.2018 (parametro 121,50 e valore per punto di parametro euro 178,05) (art. 18 del D.P.R. n. 39/2018).

Alla luce di tali considerazioni, il Sig. (omissis) rivendicava il diritto alla rideterminazione della prestazione previdenziale in godimento, con aumento della base pensionabile sia di quota A (corrispondente alla retribuzione spettante nell'anno di decorrenza della pensione - 2018), che quella di quota B e C (per gli anni 2016 e 2017).

1.2 Il ricorrente concludeva quindi chiedendo a questo Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione della prestazione in godimento per aumento della base pensionabile in ragione dei rinnovi contrattuali previsti dal D.P.R. n. 39/2018 per il triennio economico 2016 - 2018, tenendo altresì conto dei nuovi parametri di cui

al decreto legislativo n. 95/2017.

Con condanna dell'INPS (gestione ex INPDAP) alla rideterminazione della prestazione previdenziale sin dalla decorrenza originaria ed alla corresponsione delle differenze di rateo maturate e a maturarsi sino al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge.

Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.

2. L'INPS, di cui non risulta documentata l'intimazione, non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza del 20 febbraio 2024, nessuno è comparso in aula.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre rilevare che nel presente giudizio non era instaurato il contraddittorio.

Ciò posto, in mancanza della notifica, ed in particolare della volontà di notifica, si rileva che in tema di giudizi pensionistici, il comma 3 dell'articolo 155 c.g.c. prevede che "Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". Il successivo comma 8 dispone, poi, che "Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Il comma 10 prevede, infine, che "Se l'ordine di

rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111”; quest’ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”.

Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell’art. 155 e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione di cui al comma 3 sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente, appare evidente che il comma 10 medesimo è applicabile per analogia anche a quest’ultimo caso, qui ricorrente, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l’estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal fatto che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente, ovvero non effettuata per volontà della parte.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli il giorno 20 febbraio 2024

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72365

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)